



COMUNE DI TAVAGNASCO

Provincia di Torino

REGOLAMENTO DI ISTITUZIONE E FUNZIONAMENTO DELLA COMMISSIONE LOCALE PER IL PAESAGGIO (Art. 4 Legge Regionale 1/12/2008 n. 32)

Approvato con Deliberazione Consiglio Comunale n. 7 del 20.04.2009

Publicato sul B.U.R. n. 49 del 04/12/2008

IL SEGRETARIO COMUNALE CAPO

(Dott. Giovanni LOMBARDI)

Art. 1. Istituzione della Commissione Locale per il paesaggio

1. È istituita la Commissione Locale per il Paesaggio del Comune di Tavagnasco, di seguito denominata “Commissione” ai sensi dell'art.4 della Legge Regionale 1 dicembre 2008 n.32.
2. La Commissione è un organo collegiale tecnico-consultivo, con il compito di esprimere i pareri previsti dall'art. 148, comma 3 del D.Lgs. 22.01.2004 n. 42 (“Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio”).
3. La Commissione svolge le proprie funzioni nell'ambito territoriale del Comune di Tavagnasco.
4. A seguito di specifiche successive convenzioni ai sensi dell'art. 30 del D.Lgs.267/2000, la competenza potrà essere estesa ad altri Comuni, senza che ciò comporti modifica del presente regolamento.

Art. 2. Composizione della Commissione – Incompatibilità

1. La Commissione è composta da n. 3 componenti nominati dalla Giunta Comunale, previa acquisizione e valutazione dei curricula delle candidature presentate, secondo i criteri definiti all'art.4 della L.R. 4.12.2008 n. 32 e dalla Delibera della Giunta Regionale del 1 dicembre 2008 n.4-10229, successivamente modificata dalla Delibera della Giunta Regionale del 16.12.2008 n. 58-10313.
2. I componenti della Commissione non possono essere contestualmente membri della Commissione Edilizia o di altra commissione comunale operante nel settore urbanistico-edilizio. Non possono altresì farne parte il Sindaco, gli Assessori, i Consiglieri Comunali, i dipendenti comunali, nonché rispettivi fratelli, ascendenti, discendenti, affini di primo grado, adottante e adottato. Parimenti non possono far parte della Commissione i soggetti che per legge, in rappresentanza di altre Amministrazioni, Organi o Istituti, devono esprimere pareri obbligatori sulle stesse pratiche sottoposte alla Commissione.

Art. 3. Durata in carica della Commissione – Compensi

1. La Commissione resta in carica per tutta la durata della Giunta Comunale e comunque per un periodo non superiore a cinque anni. L'incarico è rinnovabile per una sola volta. La Commissione viene rinnovata entro 45 giorni dalla nomina della nuova Giunta Comunale.
2. I componenti della Commissione possono rassegnare le proprie dimissioni in qualsiasi momento, dandone comunicazione scritta al Presidente: in tal caso, restano in carica fino a che la Giunta Comunale non li abbia sostituiti. I componenti sostituiti durante il mandato restano in carica sino alla scadenza naturale della Commissione.

3. I componenti della Commissione decadono:

- a) per incompatibilità, ove siano accertate situazioni contemplate al precedente art. 2;
- b) per assenza ingiustificata a tre sedute consecutive.

3. La decadenza è dichiarata dalla Giunta comunale.

4. I componenti della Commissione decaduti o dimissionari devono essere sostituiti entro quarantacinque giorni dalla data di esecutività della deliberazione che dichiara la decadenza o da quella del ricevimento della lettera di dimissioni.

5. Ai sensi dell'art. 183, comma 3 del D.Lgs. 22 gennaio 2004 n. 42, la partecipazione alla Commissione è gratuita, salvo eventuale rimborso spese per trasferte, sopralluoghi, indagini supplementari necessarie per esprimere i pareri di competenza. I rimborsi saranno riconosciuti nelle forme previste per legge o regolamento.

Art. 4. Funzionamento della Commissione

1. La Commissione nella sua prima seduta elegge il Presidente a maggioranza dei suoi componenti; in assenza del Presidente la Commissione è presieduta dal Commissario più anziano d'età.

2. La Commissione, si riunisce in base alle necessità rappresentate dal Responsabile del Servizio competente.

3. La convocazione viene firmata dal Presidente e consegnata a mano o inviata via fax o per posta elettronica. Copia della lettera di convocazione è trasmessa al Responsabile del Servizio Edilizia-Urbanistica il quale è tenuto a mettere a disposizione dei componenti della Commissione tutta la documentazione relativa alle istanze da esaminare.

4. Per la validità della seduta è necessaria la presenza di almeno due componenti.

5. Le riunioni della Commissione non sono pubbliche.

6. Assiste ai lavori della Commissione, senza diritto di voto, un dipendente comunale, che svolge le funzioni di segretario, con il compito di redigere il verbale della seduta.

7. Il verbale deve indicare il luogo e la data della riunione; il numero e i nominativi dei presenti; il riferimento all'istruttoria della pratica o all'argomento trattato; il parere espresso con la relativa motivazione o la richiesta di integrazioni o supplementi istruttori; l'esito della votazione e, su richiesta dei membri, eventuali dichiarazioni di voto.

7. Il verbale è firmato dal segretario estensore e dal Presidente della Commissione ed è allegato in copia agli atti relativi.

8. I componenti della Commissione interessati alla trattazione di argomenti specifici devono astenersi dall'assistere all'esame, alla discussione ed al giudizio, allontanandosi dall'aula; dell'osservanza di tale prescrizione, deve essere fatta menzione nel verbale della seduta.

9. Vi è interesse all'argomento quando il componente della Commissione:

- partecipi alla progettazione, anche parziale, dell'intervento;
 - partecipi in qualsiasi modo all'istanza sottoposta al parere della Commissione;
 - sia proprietario o possessore od usufruttuario o comunque titolare, in via esclusiva o in comunione con altri, di un diritto sull'immobile, tale da fargli trarre concreto e specifico vantaggio dall'intervento sottoposto all'esame della Commissione; quando appalti la realizzazione dell'opera;
 - sia parente od affine entro il quarto grado del richiedente o del progettista.
8. La Commissione esprime i propri pareri, a maggioranza dei presenti aventi diritto al voto, sulla base di adeguata istruttoria esperita dall'ufficio comunale competente;
9. La Commissione, con decisione assunta a maggioranza dei presenti aventi diritto al voto, ha facoltà di convocare e sentire il richiedente o suo delegato, anche insieme ai progettisti, e di eseguire sopralluoghi collegiali.
10. La Commissione deve sempre motivare l'espressione del proprio parere, anche in relazione alle risultanze della relazione istruttoria.

art. 5 Istruttoria delle pratiche e rilascio della autorizzazione

1. L'Amministrazione Comunale attraverso il proprio personale, istruisce i procedimenti, provvede ove necessario a chiedere le opportune integrazioni. Predispose altresì la relazione tecnica illustrativa da trasmettere, con la documentazione presentata, al Soprintendente, entro i termini previsti dall'art. 146, comma 7 del D.Lgs. 42/2004, dandone nel contempo comunicazione all'interessato dell'inizio del procedimento ai sensi dell'art. 7 della L.241/2000 e s.m.i.

art. 6 Termini per l'espressione del parere

1. La Commissione è tenuta ad esprimere il proprio parere in sede di prima valutazione e nel caso sia necessario un supplemento di istruttoria, non oltre la successiva seduta utile.
2. Relativamente al parere previsto dall'art. 49, comma 15° della L.R.56/77 e s.m.i. La Commissione deve esprimersi entro 60 giorni dalla ricezione dell'istanza.
3. La eventuale richiesta di integrazione comporta la sospensione dei termini che riprendono a decorrere dalla data di presentazione delle integrazioni.

Art. 7 Norma di rinvio

1. Per tutto quanto non previsto e disciplinato nel presente Regolamento si fa rinvio alle vigenti disposizioni legislative e regolamentari in materia.